SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 9**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pag. 37, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2.

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: «La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

Art. 3. sia stata

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

Qualora l'opera busiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 4.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria».

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e)* è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente».

9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le parole da «ovvero se» ad «articolo-35» sono sostituite dalle seguenti «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35». Al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 9.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

3 Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 10.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Art. 12.

1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo.

2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce anche sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 9423 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

VIZZINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 2

88G0011

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1988, n. 3.

Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria, di contributi previdenziali e di assunzioni nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno 1988, ovvero per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato *A*, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 2.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1988, è elevata al 30 per cento.

2. È altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente al 31 dicembre 1987.

3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art. 3.

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

Art. 4.

1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; ».

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori ».

3. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 5.

1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori Diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fin a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 6.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal il gennaio 1988.

Art. 7.

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 9.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto ovvero in affidamento o in concessione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti la indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e importazioni di autovetture e autoveicoli, nonché di carburanti e lubrificanti destinati a detti veicoli, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

Titolo II

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nel territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

Art. 11.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in L. 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di L. 50.000 dal 1° gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in L. 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di L. 25.000 dal 1° gennaio 1988.

Art. 12.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a L. 370.000 annue.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a L. 135.000 annue.

Art. 14.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Nell'articolo 31 della legge 18 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento».

3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988.

4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.

5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.

6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Titolo III

NORME IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

1. Per l'anno 1988 le amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici — con esclusione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie — gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi.

2. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno

precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera *i*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate assunzioni di personale se i relativi concorsi sono stati banditi alla data del 30 settembre 1987.

3. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 1 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni, in deroga al disposto di cui allo stesso comma 1, per comprovate necessità.

4. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, possono essere concesse subordinatamente alla dimostrazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, dei mezzi finanziari di copertura con riferimento all'intera durata del progetto.

5. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze, nonché i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

6. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

8. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

9. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona *B*».

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

11. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

12. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

4. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 18.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 2.459 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle finanze*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 10

88G0008

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1988, n. 4.

Norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e di ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

Art. 3.

1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 4.

1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

2. Agli effetti dell'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che per il triennio 1985-87 non hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella *C* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

Art. 6.

1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, l'imposta afferente gli acquisti di beni

diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel corso del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell anno 1988 o di quell successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-87. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio.

3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.

6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-*bis* del citato decreto n. 597 del 1973.

7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è altresì sospesa, nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito a norma del presente decreto, l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico.

Art. 7.

1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende

esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-87.

2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole «dopo il 31 dicembre 1987» sono sostituite dalle parole «dopo il 31 dicembre 1988».

Art. 8.

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 30 giugno 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prescritta per gli enti pubblici territoriali.

Art. 9.

1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore nominale non inferiore a 5 miliardi di lire, conclusi tra i soggetti ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, sono assoggettati alla tassa prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure per ogni contratto:

Valore nominale dei titoli (in miliardi)	Contratti a contanti	Contratti a termine, pronti c/termine e di riporto di durata fino a		
		10 gg.	20 gg.	45 gg.
-	--	—	—	—
da 5 a 10	350.000	350.000	500.000	700.000
oltre 10	500.000	500.000	700.000	1.000.000

2. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere: sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale.

3. Per i contratti pronti contro termine di cui al comma 1 la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione.

Titolo II

NORME PER L'AMMODERNAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 10.

1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'articolo 10, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legge 13 gennaio 1988, n. 3, recante norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 8

88G0009

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1988, n. 5.

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennità di fine servizio per gli iscritti all'INADEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.

1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:

«Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di

godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

lavoratori

Art. 3.

1 Per i lavoratori dipendenti i titolari delle pensioni e done prestazioni economiche previdenziale derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal primo giorno di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere

dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988.

Titolo II

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

8 Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti i istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, è istituita una tassa per i passeggeri, da riscuotere nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche.

9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse.

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'articolo 6, valutati in lire 1.100 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, recante norme in materia tributaria, di previdenza di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governò, registro n. 71, foglio n. 9

Tabella prevista dall'articolo 3, comma 2

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

Reddito familiare (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
	importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)						
Fino a 12.000	60	90	160	230	300	370	440
12.001 - 15.000	20	70	140	200	280	360	420
15.001 - 18.000	—	50	110	170	250	350	400
18.001 - 21.000	—	20	80	140	220	330	380
21.001 - 24.000	—	—	50	110	200	320	360
24.001 - 27.000	—	—	20	80	170	300	340
27.001 - 30.000	—	—	—	50	120	270	310
30.001 - 33.000	—	—	—	20	70	240	280
33.001 - 36.000	—	—	—	—	20	210	260
36.001 - 39.000	—	—	—	—	—	100	230
39.001 - 42.000	—	—	—	—	—	—	100
oltre 42.000	—	—	—	—	—	—	—

88G0010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1988, n. 6.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 12 gennaio 1988, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 13 gennaio 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 30.472 a L. 31.525 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 9.873 a L. 10.188, da L. 11.648 a L. 12.026 e da L. 34.718 a L. 35.916 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 3

88G0012

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 dicembre 1987.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 dicembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 21 dicembre 1987, scadenza il 4 gennaio 1989 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentottanta giorni, non superiore all'8,95%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti.

0,719 marco tedesco;
1,31 franchi francesi;
0,0878 lira sterlina;
140 lire italiane;
0,256 fiorino olandese;
3,71 franchi belgi;
0,140 franco lussemburghese;
0,219 corona danese;
0,00871 sterlina irlandese;
1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore nominale pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

I titoli non hanno circolazione al di fuori di detta gestione.

Art. 4.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 4 gennaio 1989, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 4 gennaio 1989 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 2 gennaio 1989, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Art. 7.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 9, e relativi alla data del 2 gennaio 1989.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute «componenti» a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 8, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 10.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.

In relazione alla prevista circolazione dei buoni solo nell'ambito della «gestione centralizzata», i partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari debbono avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di deposito della «gestione centralizzata».

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'8,95% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo tasso d'interesse offerto.

L'importo di ciascuna offerta, multipla di 1.000 ECU, non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovrà essere indicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati, nonché la sede della Banca medesima presso la quale si intende depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 18 dicembre 1987 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'8,95%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione. Tale tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni sarà effettuato il 23 dicembre 1987 dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia, senza maggiorazioni di interesse.

Ciascun operatore provvederà a versare il controvalore in lire italiane dell'ammontare nominale in ECU dei buoni assegnati, controvalore determinato sulla base del tasso di cambio lira italiana/ECU del giorno 17 dicembre 1987, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 18.

Il giorno 23 dicembre 1987 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni assegnati, senza maggiorazione di interessi.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 17 dicembre 1987 comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati da apposita convenzione.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 3 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1987
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 364

88A0055

DECRETO 28 dicembre 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge in corso di pubblicazione, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1988, al prezzo di emissione di L. 99,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art: 1, pagabile il 1° luglio 1988, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1988 e l'ultima il 1° gennaio 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986 n. 759 applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° gennaio 1988 e termineranno il giorno dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 gennaio 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di 3 giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

al Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1987
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 377

88A0054

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 gennaio 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987 che limita, nei comuni della provincia di Bolzano, i benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni colpite dagli venti alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1322/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, onvertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista l'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, ubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settmbre 1987;

Vista l'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 1279/FPC del 30 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Considerato che per effetto dell'ordinanza n. 1305 citata, risultano revocati, nei confronti di parte dei soggetti che si erano avvalsi della sospensione dei termini disposta con le predette ordinanze n. 1235 e n. 1279, i benefici concessi con queste ultime ordinanze e che pertanto, è necessario stabilire un termine per regolarizzare le situazioni connesse ai benefici revocati;

Preso atto che in via informale la provincia autonoma di Bolzano e il commissario del Governo di Bolzano hanno rappresentato l'esigenza di un provvedimento che assegni un congruo periodo di tempo per regolarizzare le stesse situazioni;

Ravvisata la opportunità di aderire alle richieste avanzate;

Dispone:

Articolo unico

Tutti i versamenti e gli adempimenti differiti con ordinanze n. 1235/FPC del 4 novembre 1987 e n. 1279/FPC del 30 novembre 1987 che, per effetto della successiva ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987, non usufruiscono più dei differimenti a suo tempo accordati, devono essere effettuati entro il 29 febbraio 1988 senza corresponsione di interessi o altri oneri e senza che si incorra in sanzioni di alcun genere in conseguenza del ritardato pagamento o adempimento rispetto alle scadenze originarie.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0057

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533

Nella seduta del 12 gennaio 1988 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento, il disegno di legge n. 2128, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987) concernente norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti».

88A0110

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 535

Nella seduta del 12 gennaio 1988 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento, il disegno di legge n. 2129, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 535 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987) concernente norme in materia di occupazione e di previdenza, nonché misure immediate per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

88A0111

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto e procedura penale.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:
giustizia costituzionale.

Facoltà di agraria:
economia agraria.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
prospezione geomineraria;
chimica fisica organica;
elettronica quantistica;
stratigrafia;
istituzioni di matematiche;
mineralogia;
teoria dell'informazione e della trasmissione.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia italiana;
storia medioevale.

Facoltà di ingegneria:
chimica;
dispositivi elettronici allo stato solido.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di magistero:
geografia (triennale).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:
chimica del suolo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0081

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
immunologia clinica.

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano.

Facoltà di economia e commercio:
economia e tecnica del credito mobiliare;
ragioneria pubblica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura provenzale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:
economia delle aziende commerciali;
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0082

MINISTERO DEL TESORO

N. 1

Corso dei cambi del 4 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1166,500	1166,500	1166,60	1166,500	1166,500	1166,25	1166 —	1166,500	1166,500	1166,50
Marco germanico	737,600	737,600	737,42	737,600	737,600	737,55	737,510	737,600	737,600	737,60
Franco francese	217,960	217,960	218 —	217,960	217,960	217,93	217,910	217,960	217,960	217,96
Fiorino olandese	655,850	655,850	656,20	655,850	655,850	655,85	655,860	655,850	655,850	655,85
Franco belga	35,210	35,210	35,22	35,210	35,210	35,21	35,224	35,210	35,210	35,21
Lira sterlina	2188,700	2188,700	2189 —	2188,700	2188,700	2188,65	2188,600	2188,700	2188,700	2188,70
Lira irlandese	1954,900	1954,900	1954 —	1954,900	1954,900	1954,95	1955 —	1954,900	1954,900	—
Corona danese	191,480	191,480	191,45	191,480	191,480	191,47	191,470	191,480	191,480	191,48
Dracma	9,254	9,254	9,25	9,254	—	—	9,252	9,254	9,254	—
E.C.U.	1521,200	1521,200	1521,30	1521,200	1521,200	1521,10	1521 —	1521,200	1521,200	1521,20
Dollaro canadese	896,750	896,750	897,50	896,750	896,750	896,72	896,700	896,750	896,750	896,75
Yen giapponese	9,546	9,546	9,56	9,546	9,546	9,54	9,546	9,546	9,546	9,54
Franco svizzero	910 —	910 —	910 —	910 —	910 —	910 —	910 —	910 —	910 —	910 —
Scellino austriaco	104,835	104,835	104,80	104,835	104,835	104,81	104,800	104,835	104,835	104,83
Corona norvegese	187,900	187,900	187,75	187,900	187,900	187,90	187,900	187,900	187,900	187,90
Corona svedese	201,750	201,750	201,50	201,750	201,750	201,64	201,530	201,750	201,750	201,75
FIM	298,350	298,350	298 —	298,350	298,350	298,52	298,700	298,350	298,350	—
Escudo portoghese	8,905	8,905	8,92	8,905	8,905	8,90	8,910	8,905	8,905	8,90
Peseta spagnola	10,797	10,797	10,80	10,797	10,797	10,79	10,800	10,797	10,797	10,79
Dollaro australiano	843 —	843 —	843 —	843 —	843 —	842,75	842,500	843 —	843 —	843 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1166,250
Marco germanico	737,555
Franco francese	217,935
Fiorino olandese	655,855
Franco belga	35,217
Lira sterlina	2188,650
Lira irlandese	1954,950
Corona danese	191,475
Dracma	9,253
E.C.U.	1521,100
Dollaro canadese	896,725
Yen giapponese	9,546
Franco svizzero	910 —
Scellino austriaco	104,817
Corona norvegese	187,900
Corona svedese	201,640
FIM	298,525
Escudo portoghese	8,907
Peseta spagnola	10,798
Dollaro australiano	842,750

Media dei titoli del 4 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	94,750
» 9% » » 1976-91	93,350
» 10% » » 1977-92	94,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,600
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	100,925
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,075
» » » » 18-10-1985/90	99,525
» » » » 1-11-1983/90	102,925
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	103,200
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	103,350
» » » » 17- 1-1986/91	99,975
» » » » 1- 2-1984/91	102,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,425
» » » » 1- 8-1984/91	101,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,975
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101,025
» » » » 1-12-1984/91	100,900
» » » » 1- 1-1985/92	100,800
» » » » 1- 2-1985/92	99,600
» » » » 18- 4-1986/92	99,425
» » » » 19- 5-1986/92	97,625
» » » » 18- 6-1986/93	96,875
» » » » 17- 7-1986/93	96,500
» » » » 19- 8-1986/93	96,500
» » » » 1-11-1986/93	97,150
» » » » 1- 2-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » » 1- 4-1985/95	95,725
» » » » 1- 5-1985/95	95,725
» » » » 1- 6-1985/95	95,450
» » » » 1- 7-1985/95	97,325
» » » » 1- 8-1985/95	97 —
» » » » 1- 9-1985/95	97,025
» » » » 1-10-1985/95	97,375
» » » » 1-11-1985/95	97,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	98,525
» » » » 1- 1-1986/96	98,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,450
» » » » 1- 2-1986/96	98,375
» » » » 1- 3-1986/96	97,400
» » » » 1- 4-1986/96	96,950
» » » » 1- 5-1986/96	96,975
» » » » 1- 6-1986/96	97 —
» » » » 1- 7-1986/96	97,325
» » » » 1- 8-1986/96	96,625
» » » » 1- 9-1986/96	96,900
» » » » 1-10-1986/96	96,475
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,275
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,100
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,425
» » » 12,50% 1-10-1988	101,775
» » » 12,50% 1-11-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,025
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,725
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,800
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,100
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,775
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,625
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,600
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,700
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,875
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,275
» » » 9,25% 1-12-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,800
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,625
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,700
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,225
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,350
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,875
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,125
» » » » 1984/92 10,50%	107,275
» » » » 1985/93 9,60%	104,200
» » » » 1985/93 9,75%	105,375
» » » » 1985/93 9,00%	102,650
» » » » 1985/93 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04018

MINISTERO DEL TESORO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1187,500	1187,500	1187,25	1187,500	1187,500	1187,65	1187,800	1187,500	1187,500	1187,50
Marco germanico	736,650	736,650	737 —	736,650	736,650	736,62	736,600	736,650	736,650	736,65
Franco francese	217,960	217,960	218 —	217,960	217,960	217,92	217,880	217,960	217,960	217,96
Fiorino olandese	655,110	655,110	655,25	655,110	655,110	655,08	655,050	655,110	655,110	655,11
Franco belga	35,203	35,203	35,195	35,203	35,203	35,19	35,185	35,203	35,203	35,20
Lira sterlina	2197,400	2197,400	2198 —	2197,400	2197,400	2197,55	2197,700	2197,400	2197,400	2197,40
Lira irlandese	1956 —	1956 —	1956,50	1956 —	1956 —	1955,30	1954,600	1956 —	1956 —	—
Corona danese	191,450	191,450	191,40	191,450	191,450	191,43	191,410	191,450	191,450	191,45
Dracma	9,240	9,240	9,25	9,240	—	—	9,251	9,240	9,240	—
E.C.U.	1520,800	1520,800	1521 —	1520,800	1520,800	1520,75	1520,700	1520,800	1520,800	1521,20
Dollaro canadese	915,100	915,100	915 —	915,100	915,100	915,12	915,150	915,100	915,100	896,75
Yen giapponese	9,486	9,486	9,48	9,486	9,486	9,48	9,485	9,486	9,486	9,54
Franco svizzero	905,270	905,270	905 —	905,270	905,270	915,13	905 —	905,270	905,270	910 —
Scellino austriaco	104,615	104,615	104,65	104,615	104,615	104,59	104,570	104,615	104,615	104,83
Corona norvegese	188,900	188,900	188,62	188,900	188,900	188,85	188,810	188,900	188,900	187,90
Corona svedese	202,560	202,560	202,50	202,560	202,560	202,57	202,580	202,560	202,560	201,75
FIM	299,300	299,300	299,25	299,300	299,300	299,50	299,700	299,300	299,300	—
Escudo portoghese	8,905	8,905	8,92	8,905	8,905	8,90	8,900	8,905	8,905	8,90
Peseta spagnola	10,806	10,806	10,82	10,806	10,806	10,81	10,814	10,806	10,806	10,79
Dollaro australiano	850 —	850 —	852 —	850 —	850 —	850,12	850,250	850 —	850 —	843 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1187,650
Marco germanico	736,625
Franco francese	217,920
Fiorino olandese	655,080
Franco belga	35,194
Lira sterlina	2197,550
Lira irlandese	1955,300
Corona danese	191,430
Dracma	9,245
E.C.U.	1520,750
Dollaro canadese	915,125
Yen giapponese	9,485
Franco svizzero	905,135
Scellino austriaco	104,592
Corona norvegese	188,855
Corona svedese	202,570
FIM	299,500
Escudo portoghese	8,902
Peseta spagnola	10,810
Dollaro australiano	850,125

Media dei titoli del 5 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	94,750
» 9% » » 1976-91	93,350
» 10% » » 1977-92	96 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	101,025
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,375
» » » » 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	103,150
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,300
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,000
» » » » 18- 2-1986/91	99,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,725
» » » » 1- 7-1984/91	101,425
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101,100
» » » » 1-12-1984/91	101 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,775
» » » » 1- 2-1985/92	99,450
» » » » 18- 4-1986/92	99,350
» » » » 19- 5-1986/92	97,250
» » » » 18- 6-1986/93	96,725
» » » » 17- 7-1986/93	96,475
» » » » 19- 8-1986/93	96,450
» » » » 1- 2-1985/95	99,950
» » » » 1- 3-1985/95	96,025
» » » » 1- 4-1985/95	95,675
» » » » 1- 5-1985/95	95,575
» » » » 1- 6-1985/95	95,575
» » » » 1- 7-1985/95	97,325
» » » » 1- 8-1985/95	96,950
» » » » 1- 9-1985/95	97,025
» » » » 1-10-1985/95	97,500
» » » » 1-11-1985/95	97,600
» » » » 1-12-1985/95	98,400
» » » » 1- 1-1986/96	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	99,375
» » » » 1- 2-1986/96	98,375
» » » » 1- 3-1986/96	97,425
» » » » 1- 4-1986/96	96,925
» » » » 1- 5-1986/96	96,850
» » » » 1- 6-1986/96	96,900
» » » » 1- 7-1986/96	97,300
» » » » 1- 8-1986/96	96,350
» » » » 1- 9-1986/96	96,625
» » » » 1-10-1986/96	96,375
» » » » 1-11-1986/96	96,425
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,250
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,125
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,425
» » » 12,50% 1- 0-1988	101,750
» » » 12,50% 1-11-1988	102,275
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,825
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,075
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,550
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,500
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,525
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,350
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,425
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,100
» » » 9,25% 1-12-1990	96,800
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,400
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,575
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,125
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,275
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,825
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,325
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,500
» » » » 1983/90 11,50%	108,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,250
» » » » 1984/92 10,50%	107,475
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,550
» » » » 1985/93 9,00%	102,975
» » » » 1985/93 8,75%	102,400
» » » » 1986/94 8,75%	101,800
» » » » 1986/94 6,90%	93,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M05018

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel Vicenzaoro (mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria) 1988.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Vicenzaoro (mostra internazionale dell'oreficeria gioielleria argenteria e orologeria) 1988 che avrà luogo a Vicenza dal 14 al 21 gennaio 1988.

88A0107

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 4 dicembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Editrice Puglia 2000 a.r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Nobili in data 18 novembre 1978, rep. 296042, reg. soc. 4112, trib. Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro Giuseppe Di Vittorio a r.l., con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Amorosa in data 17 marzo 1977, rep. 9011, reg. soc. 3693, trib. Foggia;

società cooperativa edilizia La Spiga a r.l., con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 25 marzo 1974, rep. 151258, reg. soc. 3106, trib. Foggia;

società cooperativa pesca «Cooperativa pescatori Peschici a responsabilità limitata» con sede in Peschici (Foggia), costituita per rogito Gentile in data 16 febbraio 1979, rep. 3202, reg. soc. 861, trib. Lucera;

società cooperativa a r.l. «Italia - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Triggiano (Bari), costituita per rogito Colletti in data 15 marzo 1974, rep. 72373, reg. soc. 7731, trib. Bari;

società cooperativa agricola «Centro esportazione uva di Pulsano - C.E.U.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 24 giugno 1980, rep. 16505, reg. soc. 5409, trib. Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro Vie Nuove a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 27 settembre 1982, rep. 78820, reg. soc. 6729, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Arezzo a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 20 ottobre 1975, rep. 154298, reg. soc. 4080, trib. Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Maria SS. di Galeano a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Barone in data 10 aprile 1980, rep. 3092, reg. soc. 5485, trib. Lecce;

società cooperativa di consumo Consorzio interprovinciale macellai - C.I.M. - a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 1° settembre 1972, reg. soc. 3155, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Sole a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 3 marzo 1969, rep. 104824, reg. soc. 2809, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Castro a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 22 marzo 1975, rep. 106396, reg. soc. 4127, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Patrizia a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Criscuolo in data 27 ottobre 1980, rep. 193, reg. soc. 5687, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Smeraldo a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 27 luglio 1963, rep. 73768, reg. soc. 2446, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Torino a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 9 agosto 1974, rep. 149768, reg. soc. 3747, trib. Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro S.C.A.S. a r.l., con sede in Felline di Alliste (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 10 settembre 1981, rep. 15537, reg. soc. 6280, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l.. con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Anglana in data 8 febbraio 1977, rep. 19364, reg. soc. 4384, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Campo dei Fiori a r.l., con sede in Campi Salentino (Lecce), costituita per rogito di Pietro in data 7 giugno 1972, rep. 47171, reg. soc. 3109, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia La Fonte a r.l., con sede in Castrignano Capo (Lecce), in data 10 maggio 1975 è stata costituita per rogito Zuppelli, rep. 21554, reg. soc. 3959, trib. Lecce;

società cooperativa di consumo S. Sebastiano a r.l., con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 4 novembre 1975, rep. 56883, reg. soc. 3988, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l., con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita per rogito Placi in data 27 settembre 1977, rep. 55916, reg. soc. 4714, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia La Bussola di Lizzanello a r.l., con sede in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito di Pietro in data 14 ottobre 1976 rep. 8952, reg. soc. 4266, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l. con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito Baldassarre in data 26 febbraio 1975, rep. 187, reg. soc. 3759, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia La Serena di Lizzanello a r.l., con sede in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito di Pietro in data 14 ottobre 1976, rep. 58951, reg. soc. 4265, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Raho a r.l., con sede in Parabita (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 15 gennaio 1980, rep. 40988, reg. soc. 7021, trib. Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Spazio Nuovo a r.l., con sede in Presicce (Lecce), costituita per rogito Criscuolo in data 3 settembre 1980, rep. 133, reg. soc. 5598, trib. Lecce;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori tabacco» a r.l., con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Coluccia in data 31 ottobre 1969, rep. 26769, reg. soc. 3253, trib. Lecce;

società cooperativa edilizia Fincasa a r.l., con sede in Ugento (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 26 gennaio 1978, rep. 25330, reg. soc. 4683, trib. Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro Maica a r.l., con sede in Castelferretti di Falconara M. (Ancona), costituita per rogito Salvatore in data 25 maggio 1983, rep. 110677, reg. soc. 11759, trib. Ancona;

società cooperativa edilizia Co.De.Fa. II a r.l., con sede in Falconara M. (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 16 novembre 1983, rep. 66439, reg. soc. 12165, trib. Ancona;

società cooperativa mista Consorzio casa a r.l., con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Stacco in data 20 ottobre 1982, rep. 50675, reg. soc. 11241, trib. Ancona;

società cooperativa mista Sportiva Jesi a r.l., con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 23 settembre 1976, rep. 83469, reg. soc. 7140, trib. Ancona;

società cooperativa edilizia Alba Jesi - C.E.A.J. - a r.l., con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 5 maggio 1978, rep. 100403, reg. soc. 8040, trib. Ancona;

società cooperativa edilizia Iris Offagna a r.l., con sede in Offagna (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 14 luglio 1977, rep. 21640, reg. soc. 7579, trib. Ancona;

società cooperativa edilizia Oriolo a r.l., con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito Costantini in data 19 marzo 1977, rep. 81977, reg. soc. 7466, trib. Ancona;

società cooperativa mista Radio Riviera a r.l., con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Salvatore in data 8 novembre 1979, rep. 27194, reg. soc. 8909, trib. Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro Coop. Carta a r.l., con sede in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 17 luglio 1984, rep. 2152, reg. soc. 12735, trib. Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro distribuzione meridionale Messaggerie - C.D.M.M. - a r.l., con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 1° aprile 1981, rep. 65417, reg. soc. 2419, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia La Messapia a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 21 novembre 1973, rep. 230638, reg. soc. 1156, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia Antiparo a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Narciso in data 20 dicembre 1979, rep. 11440, reg. soc. 2067, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia 12 Maggio a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 17 maggio 1974, rep. 232712, reg. soc. 1218, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia L'Abete edilizia popolare economica a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 28 giugno 1973, rep. 43464, reg. soc. 1124, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia Il Platano a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 9 ottobre 1973, rep. 43892, reg. soc. 1152, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia Lama a r.l., con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 27 febbraio 1980, rep. 91867, reg. soc. 2132, trib. Brindisi;

società cooperativa mista Culturale meridionale a r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Dello Prete in data 23 dicembre 1978, rep. 128263, reg. soc. 1897, trib. Brindisi;

società cooperativa mista Sorgente attiva a r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 18 luglio 1981, rep. 121769, reg. soc. 2488, trib. Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro Mezzogiorno e partecipazione a r.l., con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Narciso in data 23 settembre 1981, rep. 13794, reg. soc. 2516, trib. Brindisi;

società cooperativa agricola S. Cosimo a r.l., con sede in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Tavassi in data 28 aprile 1983, rep. 31365, reg. soc. 2940, trib. Brindisi;

società cooperativa agricola San Michele a r.l., con sede in San Michele Salentino (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 10 marzo 1980, rep. 62198, reg. soc. 2147, trib. Brindisi;

società cooperativa agricola Oleificio cooperativo S. Michele Salentino a r.l., con sede in San Michele Salentino (Brindisi), costituita per rogito Loiacono in data 16 giugno 1967, rep. 90880, reg. soc. 707, trib. Brindisi;

società cooperativa agricola Elaiopolio cooperativo S. Giacomo a r.l., con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 4 settembre 1978, rep. 11708, reg. soc. 1822, trib. Brindisi;

società cooperativa mista Cooperativa garanzia Sanvitese a r.l., con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 3 dicembre 1981, rep. 66211, reg. soc. 2591, trib. Brindisi;

società cooperativa agricola Ortofrutticola Sanvitese a r.l., con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 20 giugno 1973, rep. 228053, reg. soc. 1102, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia 167 S. Vito a r.l., con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito De Laurentiis in data 26 aprile 1978, rep. 42546, reg. soc. 1780, trib. Brindisi;

società cooperativa edilizia Edil Cooper l'Ancora a r.l., con sede in Torchiarolo (Brindisi), costituita per rogito Miglietta in data 14 gennaio 1981, rep. 42264, reg. soc. 2357, trib. Brindisi;

società cooperativa mista Gli angoli del Mondo a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 28 aprile 1980, rep. 198370, reg. soc. 2176, trib. Brindisi;

società cooperativa di consumo «S.C.I.A. - Società cooperativa interprovinciale alimentaristi a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 29 luglio 1962, rep. 12276, reg. soc. 1155, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia S. Marco a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 22 novembre 1962, rep. 43288, reg. soc. 1180, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 12 dicembre 1963, rep. 16825, reg. soc. 1286, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Mirafiori a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Di Renzo in data 7 luglio 1975, rep. 60308, reg. soc. 2634, trib. Pescara;

società cooperativa agricola C.E.C.O.P. - Cooperativa esportatori commercianti ortofrutticoli Pescara a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 12 gennaio 1952, rep. 16020, reg. soc. 984, trib. Pescara;

società cooperativa Trasporto servizi e trasporto prodotti ortofrutticoli a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Di Marco in data 11 marzo 1959, rep. 21675, reg. soc. 962, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Felix a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 27 giugno 1956, rep. 42994, reg. soc. 535, trib. Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro - C.A.M.I. - Cooperativa autotrasportatori materiali inerti a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Di Marco in data 25 gennaio 1958, rep. 15150, reg. soc. 907, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Casa Felice a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 22 luglio 1963, rep. 15501, reg. soc. 1233, trib. Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro Tenda a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Napoleone in data 2 novembre 1978, rep. 108359, reg. soc. 3710, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Aurora seconda a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 25 marzo 1981, rep. 93707, reg. soc. 4840, trib. Pescara;

società cooperativa agricola S.A.Al.Pe. - Società agricola alimentare pescarese - a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 20 novembre 1979, rep. 125014, reg. soc. 4173, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Capo Horn a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 24 settembre 1975, rep. 84866, reg. soc. 2722, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia La Sapienza a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito De Cinque in data 14 giugno 1971, rep. 2544, reg. soc. 1898, trib. Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro C.M.T. - Cooperativa per la misura del territorio - a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito Di Santo in data 13 dicembre 1978, rep. 28274, reg. soc. 3788, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Fratellanza a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 25 settembre 1963, rep. 16149, reg. soc. 1254, trib. Pescara;

società cooperativa agricola Rinascita agricola della Val Pescara - Co.Ra.P. a r.l., con sede in Cepagatti (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 9 febbraio 1964, rep. 17516, reg. soc. 1322, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Passo Cordone a r.l., con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 13 febbraio 1978, rep. 23935, reg. soc. 3505, trib. Pescara;

società cooperativa di consumo La Risorsa del Popolo a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 23 dicembre 1956, rep. 421, reg. soc. 853, trib. Pescara;

società cooperativa di produzione e lavoro C.L.E.A. - Cooperativa lavori edili abruzzesi a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito De Rosa in data 6 dicembre 1975, rep. 69766, reg. soc. 2811, trib. Pescara;

società cooperativa edilizia Fiamme benemerite a r.l., con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 25 aprile 1976, rep. 21356, reg. soc. 2912, trib. Pescara;

società cooperativa agricola S.C.A.P. - Società cooperativa agricola pennese a r.l., con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 9 aprile 1962, rep. 11227, reg. soc. 1154, trib. Pescara.

87A11648

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mas-Jot*, sede legale in Figline Valdarno, uffici e stabilimento in S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sintesi* di Poggibonsi (Siena):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calzaturificio Gimal* di Montaione (Firenze):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Confezioni Primavera* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Cosmet montaggi* di Livorno, fallita il 18 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 18 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *S.r.l. Cosmet montaggi* di Livorno, fallita in data 18 luglio 1986:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 18 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Tramet* di Livorno, fallita il 16 aprile 1986:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Calzaturificio Valeria* di Porcari (Lucca), fallita il 3 luglio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *Soc. Liquifarm*, sede legale in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 - decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 19.

10) *S.p.a. Adry-Style - Succo di lana* di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mobilcasa* di Sinalunga (Siena):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 21 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Klopman International*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1981: dal 21 dicembre 1980;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Videocolor*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Videocolor*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 27 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Snia fibre*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma, stabilimenti di Avezzano (L'Aquila), Bari, Catania, Mestre (Venezia), Napoli, Pagani (Salerno), Palermo, Roma, Sulmona (L'Aquila) e dal 30 novembre 1986 anche Bologna e Firenze:

periodo: dal 30 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma, stabilimenti di Avezzano (L'Aquila), Bari, Catania, Mestre (Venezia), Napoli, Pagani (Salerno), Palermo, Roma, Sulmona (L'Aquila), Bologna e Firenze:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuova Verbania*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 9 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nuova Verbania*, con sede in Cittaducale (Rieti) è stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 9 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Smalteria viterbese*, con sede in Vitorchiano (Viterbo) e stabilimento di Vitorchiano (Viterbo):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Smalteria viterbese*, con sede in Vitorchiano (Viterbo) e stabilimento di Vitorchiano (Viterbo):

periodo: dal 16 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ondabox imballaggi cartone ondulato*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dall'8 marzo 1987 al 7 settembre 1987;
causale: fallimento in data 8 settembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Ondabox imballaggi cartone ondulato*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dall'8 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: fallimento in data 8 settembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Manifattura ceramica Onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: fallimento in data 9 agosto 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Manifattura ceramica Onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 10 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 9 agosto 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Travertino Valle Pilella*, con sede in Roma, stabilimenti di Guidonia (Roma) e Cava di Giudonia (Roma):

periodo: dal 19 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *Soc. Alimentar sud*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Pratica (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Aliper*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Pesci* di Cento (Ferrara):

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Pesci* di Cento (Ferrara):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Edilgres* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Calzaturificio Caiman* di San Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. B.M.T.* di Castello di Serravalle (Bologna):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. C.M.R. - Cooperativa muratori riuniti* di Filo d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gotica ceramiche* di Casalgrande (Reggio Emilia), fallita il 20 gennaio 1986:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Calzaturificio Alba* di Cotignola (Ravenna), fallita il 28 novembre 1984:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 novembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.n.c. Jdea Jo* di Castelfranco Emilia (Modena), fallita il 20 agosto 1985:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 23 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Mastro Capellini* di Rottofreno (Piacenza):

periodo: dal 9 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Monoforte* di Viano (Reggio Emilia):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. O.M.E.* di Guastalla (Reggio Emilia), fallita il 14 maggio 1986:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. P.G.S.* di Rovelto di Cadeo (Piacenza):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara* (gruppo Lombardini), con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimenti di Novellara (Reggio Emilia) e Ala (Trento):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *Calzaturificio Gori Giuliano* di San Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° gennaio 1987:
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Baby Look* di Parma:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 13 maggio 1986:
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. R.D.B. Nord* per la sola sede ed uffici di Piacenza:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° giugno 1983:
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Finetti & Brogli* di Ferrara:

periodo: dal 12 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987:
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. La Fonderia* di Villa Verucchio (Forlì), fallita il 20 dicembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a. Ceramica Aurora* di Casalgrande (Reggio Emilia), fallita il 16 ottobre 1985 (e non il 17 ottobre 1985):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 15 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Ceramiche La Campanella* di Pavullo del Frignano (Modena), fallita il 18 gennaio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. Italyfarm Camporesi* di Predappio (Forlì) frazione Fiumana, fallita il 21 novembre 1986:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.p.a. Officine meccaniche Ferrari Fernando* di Luzzara (Reggio Emilia):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e filiale di Milano:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e filiale di Milano, fallita il 22 giugno 1987:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e ufficio commerciale di Assago (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

27) *Edarcoop - Edile adriatica romagnola - Cooperativa a r.l.* di Bellaria - Igea Marina (Forlì):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicurvia nazionale*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 e legge n. 45/86) - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 26 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Seci sud*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Seci sud*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 3 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.P.U.I.A.*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Polito Bruno* presso Ar.Ve.Co. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Polito Bruno* presso Ar.Ve.Co. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 2 giugno 1987 al 21 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sta.Gra.Me. - Stabilimento grafico meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sta.Gra.Me. - Stabilimento grafico meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 2 giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Cooperativa a.s.a.*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1985: dal 21 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Cooperativa a.s.a.*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1985: dal 21 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. S.I.Me.L.*, con sede in Montesarchio (Benevento) e stabilimento di San Martino Valle Caudina (Avellino):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. S.I.Me.L.*, con sede in Montesarchio (Benevento) e stabilimento di San Martino Valle Caudina (Avellino):

periodo: dal 30 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Mobilificio Petti*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Mobilificio Petti*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Franco Vergona*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 7 agosto 1986 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 16 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 17 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Manifatture Stella del sud*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987; di
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 25 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Fiat Trattori*, con sede in Modena e stabilimenti di Cento (Ferrara), Jesi (Ancona), Modena, San Matteo (Modena), aree periferiche collegate amm. a S. Matteo (Modena):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.a.s. Mercato Minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 9 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Laterizi Pasquale Mazzarella*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno):

periodo: dal 6 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Calzaturificio linea Ester*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Peluso*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Intarsitalia De Martino*, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli) e Piano di Sorrento (Napoli):

periodo: dal 9 dicembre 1986 al 9 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Intarsitalia De Martino*, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli) e Piano di Sorrento (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0021

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ozieri

Con decreto ministeriale n. 14/10927 dell'11 dicembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Ozieri è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 355.080.210 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 380.579.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Saba Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A0080

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1988, n. 6, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 12 gennaio 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	212
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	271
Petrolio agricoltura	»	260
Gasolio pesca e piccola marina	»	249
Petrolio pesca e piccola marina	»	239

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	634	637	640	643	646
Petrolio (*)	»	614	617	620	623	626
Olio comb.le fluido	L./kg	338	341	344	347	350

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A0109

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte di selezione attitudinale del pubblico concorso a ventisei posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico (quinta qualifica funzionale).

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 15 gennaio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a ventisei posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico in prova (quinta qualifica funzionale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1987 con successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987.

88A0031

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del 21 dicembre 1987 del Ministro del tesoro, recante: «Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1985 (settennali), 1° gennaio 1986 (decennali), 1° gennaio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1988 e scadenza nel mese di gennaio 1989». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, nel dispositivo, al 24° rigo, dove è scritto: «di L. *556.100.000.000*...», leggasi: «di L. *566.100.000.000*...».

88A0090

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 220.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . L. 28.000
- semestrale . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . L. 105.000
- semestrale . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 28.000
- semestrale . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 375.000
- semestrale . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221